



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

D.R. n. 4469 /2017/SOTPDSD
Prot. n. 30510 del 22/06/2017
Tit. V – Cl. 5

IL RETTORE

VISTO Lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 425 del 14 marzo 2012;

VISTO l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il Regolamento sulle Collaborazioni Studentesche emanato con D.R. n. 170 del 25 febbraio 2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 130/2017 del 30 maggio 2017;

DECRETA

è emanato il seguente

**AVVISO DI SELEZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI
PRESSO STRUTTURE DI ATENEEO – A.A. 2016/2017**

(Regolamento collaborazioni studentesche D.R. n. 170 del 25.02.2014 e Art. 11 D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68)

Art. 1

1. Presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara è indetto un **Avviso di selezione per titoli riservato agli studenti dell'Ateneo regolarmente iscritti ad anni successivi al primo a Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico** in qualità di studente in corso o di studente fuori corso/ripetente per non più di un anno accademico, finalizzato all'attribuzione di **n. 142** incarichi per lo svolgimento di forme di collaborazione ad attività connesse ai servizi resi dall'Università presso le proprie Strutture centrali e periferiche, con esclusione dei servizi inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento di esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative e/o contabili.
2. Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11 D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e di quelle previste dal Regolamento di Ateneo sulle Collaborazioni Studentesche – d'ora innanzi denominato "Regolamento" - l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara può stipulare, senza oneri aggiuntivi a carico del proprio Bilancio, accordi e convenzioni con Soggetti Pubblici terzi per l'utilizzo delle prestazioni di collaborazione degli studenti collocati in graduatoria in posizione ulteriore rispetto al numero annualmente da esso previsto e finanziato. Sono in tal caso da intendersi a carico del Soggetto utilizzatore della prestazione gli oneri connessi ai relativi compensi ed alle coperture assicurative.

Art. 2

1. Per "collaborazione" si intende qualsiasi forma di attività di supporto temporaneo ed occasionale fornita dagli studenti presso le strutture di assegnazione, ferme restando le limitazioni poste nel precedente art. 1.

2. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Non verranno, pertanto, rilasciate dichiarazioni e/o certificazioni al riguardo.
3. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile degli studenti.

Art. 3

1. L'attività di collaborazione oggetto del presente Avviso prevede un impegno non superiore ad ore **150** e non inferiore ad ore 70 per anno accademico ed un impegno giornaliero massimo non superiore ad ore 5, nel rispetto degli impegni di studio dello studente e delle esigenze funzionali della Struttura di assegnazione.
2. La collaborazione dovrà concludersi preferibilmente entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, fatti salvi casi di interruzione per giustificati motivi personali o di studio (es.: periodi autorizzati di studio all'estero, stato di malattia della durata superiore a 30 giorni, iscrizione a corsi di studio che richiedono la frequenza obbligatoria) che comportano un adeguamento di pari periodo del termine suindicato.
3. Il compenso corrispondente è fissato in euro **8,00/ora** ed è esente da imposta sul reddito delle persone fisiche e da imposta regionale sulle attività produttive. Tale importo sarà erogato in unica soluzione al termine della prestazione, previa dichiarazione di regolare assolvimento della stessa da parte del Responsabile della Struttura di assegnazione.
4. Nel rispetto dei limiti orari di cui al precedente comma 1, qualora lo studente non completi le ore previste dall'incarico, si provvederà alla liquidazione del compenso in proporzione al numero delle ore effettivamente svolte ed attestate dal Responsabile della Struttura.

Art. 4

1. Costituiscono requisiti obbligatori per la validità delle candidature degli studenti:
 - a. l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo e per un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studi + 1;
 - b. l'essere in regola con il versamento delle tasse universitarie;
 - c. l'aver conseguito **almeno 24** Crediti Formativi Universitari (CFU), arrotondati per difetto, previsti dal piano di studi prescelto, con riferimento all'anno accademico antecedente (2015/2016) quello di pubblicazione del presente Avviso;

Art. 5

Non possono presentare domanda:

- a. gli studenti che, già in possesso di un titolo accademico, risultino iscritti ad un Corso di Studi che preveda 30 CFU in comune con il titolo già posseduto;
- b. gli studenti che hanno ottenuto il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero equivalente o superiore a quello al quale sono iscritti;
- c. gli studenti iscritti da oltre un anno rispetto alla durata legale del corso;
- d. gli studenti beneficiari di assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, ex L. 170/2003;
- e. gli studenti iscritti a corsi singoli;
- f. gli studenti iscritti a tempo parziale;
- g. gli studenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari o che nel corso di precedenti incarichi di attività di collaborazione si siano resi responsabili di atti o comportamenti lesivi per l'Ateneo.

Art. 6

1. La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in carta semplice su apposito modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1), disponibile sulla Home Page dell'Ateneo

<http://www.unich.it> nella Sezione “Avvisi” e nella Sezione “Ateneo → Bandi di gara e concorsi”– potrà:

- essere consegnata personalmente presso il Settore Archivio Generale e Protocollo - Campus Universitario di Chieti, Via dei Vestini, 31 – 66100 Chieti – dal 26 giugno al 28 luglio 2017 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30;
- essere spedita a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento ovvero a mezzo Corriere Espresso al seguente indirizzo: Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità Università degli Studi “ G. d’Annunzio” Via dei Vestini 31, 66100 Chieti -, avendo cura di specificare sulla busta di spedizione la seguente dicitura: “Partecipazione Avviso Selezione Attività Tempo Parziale Studenti”;
- essere inviata da casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ateneo@pec.unich.it.

In tutti i casi la domanda dovrà pervenire inderogabilmente entro le ore 13,00 del 28 luglio 2017, declinando questa Università qualsivoglia responsabilità per ritardi o disguidi imputabili al servizio postale o al servizio di corriere incaricato.

2. **Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza e quelle prive di sottoscrizione.**
3. Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla selezione, copia fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità e autocertificazione (Allegato 2).

Art. 7

1. All’espletamento della selezione e formulazione della conseguente graduatoria di merito provvede apposita Commissione nominata con Decreto del Rettore e composta da:
 - Docente designato dal Rettore che la presiede;
 - Presidente della Consulta degli Studenti;
 - Funzionario Responsabile del Servizio di Diritto allo Studio che svolge anche funzioni di Segretario.
2. La graduatoria di merito è formulata, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, in ordine decrescente in base alla percentuale più elevata derivante dal rapporto tra il numero di crediti effettivamente acquisiti alla data di scadenza del presente Avviso riferiti a esami, idoneità, laboratori, seminari e tirocini e il numero di crediti previsti nel piano di studio dello studente fissato convenzionalmente in 60 CFU per anno di corso. A parità di posizione in graduatoria la preferenza è accordata allo studente che ha riportato la media ponderata di voto più elevata. In caso di successiva parità la preferenza è accordata allo studente con condizione economica maggiormente disagiata desunta dall’indicatore ISEE/ISEEU del nucleo familiare estrapolato dalla Banca Dati INPS a seguito di autorizzazione rilasciata dal medesimo all’Ateneo per la determinazione della contribuzione universitaria dovuta. Ad ulteriore condizione di parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.
3. Ultimata la chiamata dei vincitori, i candidati in posizione di idoneità in graduatoria potranno essere assegnatari di attività di collaborazione sino alla pubblicazione di nuovo avviso di selezione.
4. La graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo, approvata con decreto del Rettore, sarà pubblicata sull’albo Pretorio on line (http://www.albo-pretorio.it/albo/index.php?id_sezione=0&sottodominio=unich) e sulla Home Page dell’Ateneo <http://www.unich.it> nella Sezione “Avvisi” oltre che nella Sezione “Ateneo → Bandi di gara e concorsi”.

Art. 8

1. Lo studente ha diritto a:
 - a. prestare la propria attività di collaborazione presso la struttura di assegnazione;
 - b. percepire il compenso in funzione del numero di ore svolte per un massimo di 150 ore.
2. Lo studente, chiamato a prestare la propria collaborazione a tempo parziale ai sensi dell’art. 11 del D.L.gs. 29 marzo 2012, n. 68 e del vigente “Regolamento”, è tenuto a:

- a. concordare con il Responsabile della Struttura di assegnazione le modalità e i tempi di svolgimento della collaborazione che devono essere compatibili con gli impegni di studio e le esigenze funzionali della Struttura;
 - b. attenersi alle modalità di svolgimento delle collaborazioni concordate e alle direttive del Responsabile della Struttura cui compete il coordinamento dell'attività;
 - c. rispettare il personale universitario e avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Università, preservandone la funzionalità e il decoro;
 - d. comunicare tempestivamente la propria assenza dandone motivata giustificazione;
 - e. rispettare la riservatezza delle informazioni e notizie apprese, anche casualmente, nello svolgimento delle attività di collaborazione ai sensi del D. Lgs. 196/03.
3. Il Responsabile della Struttura assegnataria della collaborazione è tenuto a:
- a. individuare, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente e dal vigente "Regolamento", le attività per le quali lo studente è chiamato a collaborare;
 - b. concordare con lo studente le modalità e i tempi della collaborazione, che devono essere compatibili con le esigenze delle strutture e con gli impegni di studio universitari;
 - c. coordinare l'attività dello studente affinché sia svolta in termini di efficacia ed efficienza;
 - d. presentare al competente Settore per il Diritto allo Studio, alla conclusione della collaborazione, una valutazione dello studente unitamente al foglio riassuntivo delle ore prestate debitamente firmato;
 - e. accertare e comunicare per iscritto all'ufficio competente l'eventuale violazione da parte dello studente dei doveri di cui al comma 2 del presente articolo;
 - f. rispettare lo studente come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria.

Art. 9

1. Gli studenti collocati in posizione utile in graduatoria saranno convocati per l'affidamento delle collaborazioni esclusivamente mediante comunicazione inoltrata all'indirizzo di **posta elettronica istituzionale assegnata dall'Ateneo all'atto dell'immatricolazione**.
2. Il formale affidamento della collaborazione avverrà mediante sottoscrizione di relativo incarico.
3. Lo studente che all'atto della convocazione si trovi, per giustificati motivi personali o di studio, nell'impossibilità di assumere l'incarico nei termini di avvio ivi indicati (es.: periodi autorizzati di studio all'estero, stato di malattia della durata superiore a 30 giorni, iscrizione a corsi di studio che richiedono la frequenza obbligatoria) verrà comunque mantenuto in graduatoria sebbene in posizione successiva all'ultimo dei vincitori.
4. La collaborazione oggetto del presente Avviso potrà essere risolta in qualunque momento con provvedimento del Direttore Generale, per:
 - a. inadempienza degli obblighi contrattuali;
 - b. violazione degli obblighi di riservatezza;
 - c. prestazione collaborativa deficitaria o comunque non adeguata alla qualità richiesta.
5. La collaborazione oggetto del presente Avviso dovrà intendersi risolta di diritto a seguito di:
 - rinuncia agli studi;
 - trasferimento presso altro Ateneo;
 - conseguimento di titolo accademico, salvo il caso di iscrizione entro max 10 giorni a Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico o a Corso di Laurea Magistrale non a ciclo unico da parte di coloro che abbiano conseguito una laurea di primo livello;

Art. 10

1. Eventuali ricorsi avverso i risultati della graduatoria dovranno essere presentati entro 15 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria sull'Albo Pretorio on line e sulla Home Page dell'Ateneo <http://www.unich.it> nella Sezione "Avvisi" e nella Sezione "Ateneo → Bandi di gara e concorsi" ed inoltrati alla Commissione di cui all'art. 7, comma 1 del presente Avviso di selezione mediante:

- consegna personale presso il Settore Archivio Generale e Protocollo - Campus Universitario di Chieti Scalo, Via dei Vestini, 31 – 66100 Chieti – dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30;
 - spedizione a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento ovvero a mezzo Corriere Espresso al seguente indirizzo: Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità - Università degli Studi “ G. d’Annunzio” Via dei Vestini 31, 66100 Chieti -, avendo cura di specificare sulla busta di spedizione la seguente dicitura “Ricorso avverso graduatoria selezione attività tempo parziale studenti”.
 - invio da casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ateneo@pec.unich.it.
- In tutti i casi i ricorsi dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 13,00 del 15° giorno lavorativo utile**, declinando questa Università qualsivoglia responsabilità per ritardi o disguidi imputabili al servizio postale o al servizio corriere incaricato.
2. L’eventuale accoglimento di uno o più ricorsi determinerà l’aggiornamento della graduatoria. Di tale aggiornamento verrà data notifica mediante pubblicazione della graduatoria riformulata sull’Albo Pretorio on line (http://www.albo-pretorio.it/albo/index.php?id_sezione=0&sottodominio=unich) e sulla Home Page dell’Ateneo <http://www.unich.it> nella Sezione “Avvisi” e nella Sezione “Ateneo → Bandi di gara e concorsi”.

Art. 11

1. Il compenso dovuto allo studente per l’assolvimento dell’incarico di collaborazione oggetto del presente avviso sarà liquidato dall’Ateneo di norma entro 45 giorni dal termine del rapporto di collaborazione previa attestazione del Responsabile della Struttura di assegnazione mediante:
 - a. pagamento allo sportello dell’Istituto Cassiere per importi inferiori ad € 1.000,00 (D.L. 6 dicembre 2011, n. 2001 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.);
 - b. bonifico bancario.

Art. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati personali riportati nelle domande di partecipazione saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196 e successive modificazioni.

Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolte, di norma, con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla elaborazione della graduatoria per l’attività di collaborazione.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione alla selezione. La mancata presentazione dei dati determina l’esclusione dalla selezione medesima.

I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti.

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara nella figura del suo legale rappresentante il Magnifico Rettore.

Responsabile del procedimento è il Capo Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità.

Art. 13

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento al vigente “Regolamento” e alla vigente normativa di riferimento.

Chieti li 23/06/2017

Prof. Sergio CAPUTI

